



**Ris. mun. n° 3886 del 24.08.2020**

26.08.2020

## **Ordinanza municipale**

concernente la promozione della mobilità sostenibile, sussidio a chi acquista un autoveicolo e motoveicolo elettrico, ibrido plug-in o installa una postazione di ricarica per automobili elettriche al domicilio o presso i datori di lavoro

### **Il Municipio di Castel San Pietro**

#### Richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile, anno 2020

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto un autoveicolo e motoveicolo elettrico, ibrido plug-in o installa una postazione di ricarica per automobili elettriche al domicilio o presso i datori di lavoro

#### **1. Beneficiari sussidi**

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per gli scopi di cui alla presente Ordinanza

1.1 le persone fisiche domiciliate: 1 auto, 1 motoveicolo, 2 postazioni di ricarica ogni 5 anni;

1.2 le attività economiche domiciliate nel Comune: 1 auto, 1 motoveicolo, 5 postazioni di ricarica ogni 5 anni.

#### **2. Incentivo**

L'incentivo per l'acquisto di un motoveicolo/autoveicolo ammonta al 10% dell'effettivo prezzo al netto di eventuali sconti o altri incentivi (IVA compresa), ritenuto un contributo massimo

- di fr. 3'000.00 per l'acquisto di un automobile elettrica;
- di fr. 1'000.00 per l'acquisto di un motoveicolo elettrico;
- di fr. 2'000.00 per l'acquisto di un automobile plug-in di categoria di efficienza A;

L'incentivo per singola postazione di ricarica ammonta ad un massimo di fr. 300.00. Sono finanziabili solo gli impianti che hanno ottenuto i finanziamenti cantonali.

Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.

#### **3. Restituzione dell'incentivo**

Il beneficiario non può rivendere o donare l'automobile o il motoveicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto, a persone non residenti a Castel San Pietro.

In caso contrario dovrà restituire al Comune una parte del sussidio ottenuto.  
Valgono le seguenti regole

- vendita o donazione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o donazione dopo 1 anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o donazione dopo 2 anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

#### 4. Rivenditore

Gli articoli finanziati possono essere acquistata presso qualsiasi rivenditore in Svizzera.

#### 5. Condizioni cumulative

- Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
- l'articolo finanziato deve essere omologato per la vendita in Svizzera;
  - il fabbricante dell'articolo finanziato deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
  - l'articolo finanziato deve avere una garanzia di almeno 2 anni;
  - il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, tributi pubblici, multe , ecc.).

#### 6. Procedura

<sup>1</sup>La domanda per ottenere l'incentivo per l'acquisto o l'installazione degli articoli finanziati deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Castel San Pietro, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet [www.castelsanpietro.ch](http://www.castelsanpietro.ch) od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla copia della fattura e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup>A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### 7. Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### 8. Obbligo di informazione

I beneficiari degli incentivi previsti dalla presente Ordinanza sono tenuti a fornire al Comune di Castel San Pietro per i tre anni successivi alla concessione dell'incentivo, tutte le informazioni circa un'eventuale rivendita, donazione o cambiamento dell'utilizzatore del veicolo.

#### 9. Modalità di versamento del sussidio

A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà presso la Cancelleria comunale o su un conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

#### 10. Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore al 1° luglio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

#### 11. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 28 agosto 2020 al 30 settembre 2020.

#### 12. Reclamo e Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.  
Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione della decisione. Contro la decisione municipale su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione della decisione

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:  A. Ponti  
Il Segretario:  L. Fontana

